

REGIONE PUGLIA

2 17/67

29 MAR. 1995

ASSESSORATO SS.SS. .P.I. LAVORO

II

SETTORE LAVORO
UFFICIO STUDI IN MATERIA DI LAVORO
COOPERATIVE SOCIALI

AL LA Presidenza della Giunta Reg.le

Prot. N. 6211432/L Pos. _____

Allegati n. _____

Risp. al Foglio n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA
PRESIDENZA
31.03.95 006769

SEDE

OGGETTO: Interrogazione presentata dai
Consiglieri OCCHIOFINO - GODELLI


REGIONE PUGLIA
30. MAR. 1995
ARRIVO

N°17/617.

In riferimento alla nota n.02/01371/MDL del 16.3 u.s., si comunica che, con lettera n.464 dell'11.11.94, è pervenuta dal Consiglio Regionale un'interrogazione urgente a firma dei Consiglieri DIPIETRANGELO ed INTRONA, recante lo stesso oggetto dell'interrogazione presentata dai Consiglieri OCCHIOFINO - GODELLI.

Alla detta interrogazione è stata fornita risposta con nota n.42/167/L del 19.1 u.s. di cui, ad ogni buon fine, si acclude copia con i relativi allegati.

L'ASSESSORE
(LUIGI FESTINANTE)



Avve
V/Db



REGIONE PUGLIA

v. 586/wag

19 GEN. 1995

ASSESSORATO SS.SS. P.I. LAVORO

SETTORE LAVORO

UFFICIO STUDI IN MATERIA DI LAVORO - COOP.VE

Prot. N. 62/164 Pos. _____ All. n. _____
SOCIALI

Risp. al Foglio n. _____ del _____

AL Settore Segreteria del

Consiglio Regionale

Ufficio Aula e Resocontazione

SEDE

Oggetto: Interrogazione n.586 dell'8.11.94
dei Consiglieri Reg.li DIPIETRANGELO

e INTRONA.

In riferimento all'interrogazione indicata all'oggetto, pervenuta in data 15.11.94, si fa presente che lo scrivente, pur presiedendo le riunioni della Commissione regionale per l'impiego in qualità di vice-presidente, non ritiene, alla luce della normativa in atto, di avere competenza alcuna riguardo alla questione posta.

Tuttavia, ha interpellato sull'argomento l'Ufficio Regionale del Lavoro - che ha formalmente dichiarato di essere incompetente e di non disporre di specifiche notizie in merito - nonché l'Agenzia per l'impiego la quale ha trasmesso la nota n.5897 del 29.12.94 unitamente a copia della sentenza n.4693/94 del Pretore di Bari, in funzione di giudice del Lavoro, emessa nel giudizio promosso contro il Ministero del Lavoro da alcuni degli esperti il cui contratto non è stato rinnovato (v.all. 1 in 9 facciate).

Il provvedimento giurisdizionale su richiamato, che potrebbe anche non essere condiviso e che, comunque, non potrebbe rappresentare una risposta ad una interrogazione, contiene elementi utili per far luce su alcuni aspetti tecnico-giuridici della vicenda.

Infatti, nella motivazione si argomenta che il contratto stipulato con gli esperti, nel fissare la durata dell'incarico in 3 anni, non prevede la rinnovabilità del rapporto di lavoro, peraltro in linea con il dettato normativo (art.24, L.56/87) che è pur sempre fonte normativa sovraordinata al D.M.28.2.89 che ha introdotto la rinnovabilità, in contrasto con la disposizione legislativa suddetta; riconosce, inoltre, al Ministero un ampio potere discrezionale nel rinnovare i contratti dei ricorrenti che escluderebbe ogni obbligo di motivare il diniego del rinnovo.

L'ASSESSORE
(LUIGI FESTINANTE)

V/Db



Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale

AGENZIA PER L'IMPIEGO
DELLA PUGLIA

risposta alle interrogazioni
Sig.za Zeuzola

*ad ufficio competente
per risposte in campo*
Bari, 29 DIC. 1994

Prot. n. 5897

Gent.mo Assessore Regionale Lavoro e
Formazione Professionale
Dott. Luigi FESTINANTE

Oggetto: Interrogazione presentata dai Consiglieri Regionali
Onofrio INTRONA e Carmine DIPIETRANGELO.

Questo Ufficio, con nota n°65 del 12.01.1994 ha provveduto ad inoltrare le richieste schede di valutazione, tutte contenenti parere favorevole della Direzione, propedeutiche al rinnovo dei contratti per un ulteriore triennio, di tutti gli Esperti per i quali tale contratto veniva in scadenza alla data del 17.02.1994.

Le relative decisioni di procedere o non procedere ai rinnovi dei Contratti sono di competenza dell'On. Ministro del Lavoro, che vi provvede con apposito Decreto.

Nel caso specifico, l'allora Ministro del Lavoro, Sen. Gino GIUGNI, ha provveduto ad un rinnovo solo parziale dell'Organico riferito agli Esperti pervenuti a scadenza di Contratto.

Si allega inoltre copia della Sentenza fornitaci dall'Avvocatura dello Stato - Ufficio Distrettuale di Bari - relativa al giudizio promosso da alcuni Esperti per i quali non è stato rinnovato il Contratto scaduto.

IL DIRETTORE
(Dott. Filippo BARATTOLO)

10 GEN. 1995
Prot. 18/SP

Assessorato Lavoro e Formazione Professionale	
12/1/95	10.1.95
segnato all'UFF	COORDINATORE
IL COORDINATORE	Zeuzola Lottosai
Ai sensi dell'art 5 L. 541/93	
	IL DIRIGENTE

SENT. 6693 19 94
FASC. 5332 19 94
CRON. 89500 19 94

PRETURA CIRCONDARIALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore della Pretura Circondariale di Bari, dott. Francesco ZECCHILLO in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 7 ottobre 1994 tenuta a Bari ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia individuale di lavoro

T R A

ALTAMURA PASQUALE, LATTARULO ANTONIO, LENTINI VITTORIO e
VESSIA ONOFRIO

assistiti e difesi dall'avv.to N. Putignano

E

MINISTERO DEL LAVORO e MINISTERO DELLA PREVIDENZA SOCIALE
assistiti e difesi dall'Avvocatura dello Stato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi, poi riuniti, depositati in
Cancelleria in data 26.4.1994, Altamura Pasquale, Lattarulo
Antonio, Lentini Vittorio e Vessia Onofrio esponevano: 1°-

che in data 23.5.1990 avevano sottoscritto, a termini dell'art. 24 della legge del 28.2.1987 n. 56 e del D.M. del 28.2.1989, un contratto di diritto privato a tempo determinato con il Ministero del Lavoro avente ad oggetto la prestazione della propria attività di esperti presso l'Agenzia per l'impiego della Puglia, di durata triennale a decorrere dalla data di immissione (17.2.1991): 2°- che, approssimandosi la scadenza dei contratti, le organizzazioni sindacali, in data 4.12.1993, avevano convenuto con il Ministero del Lavoro di procedere al rinnovo dei contratti sulla base di schede di valutazione da redigere a cura del Direttore dell'Agenzia, il quale vi aveva provveduto consegnando al Ministero in data 18.1.1994 le relative schede individuali con valutazione positiva: 3°- che, convocati dal Ministero del Lavoro a Roma per il giorno 1.3.1994 al fine di procedere al rinnovo dell'incarico di esperti a tempo parziale, la convocazione era stata poi rinviata a data da destinarsi, e, successivamente, rifissato l'incontro per il giorno 31.3.1994, dall'elenco dei convocati erano stati esclusi essi ricorrenti: 4°- che, a seguito delle legittime proteste degli esclusi, il Ministero aveva richiesto al Direttore dell'Agenzia Puglia, una relazione aggiuntiva, che era stata elaborata in data 9.4.1994: 5°- che il rapporto di lavoro era stato, tuttavia, risolto con lettera del 17.2.1994, impugnata con raccomandata del 5.4.1994; tutto esposto in fatto, e ritenuto in diritto la nullità della clausola contrattuale appositiva del termine, in

quanto in contrasto con la normativa in materia, onde
l'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro in
questione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
con la conseguente illegittimità del licenziamento perché
privò di giusta causa e di giustificato motivo, e
considerato, comunque, l'immotivato e discriminatorio
rifiuto del rinnovo del contratto a tempo determinato,
convenuto in giudizio dinanzi al Pretore di Bari, in
funzione di giudice del lavoro, il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, in persona del ministro pro
tempore, perché fosse dichiarata la nullità della clausola
del termine sottesa al contratto di lavoro e, quindi,
dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con decorrenza dal 17.8.1995, condannando
l'Amministrazione al ripristino del rapporto di lavoro e
alla reintegra di essi ricorrenti nel costo, nonché al
pagamento delle contribuzioni versate e maturate dal
18.8.1994 alla data dell'effettiva reintegra, oltre al
medesimo tempo di valutazione monetaria e gli interessi
legali e al risarcimento del danno nella misura di cinque
millesimi della somma ripartibile e nella misura di cinque
centesimi di ciascuna, oltre valutazione ed interessi, con
vittoria delle spese del giudizio.

Costitutosi il contraddittorio, il Ministero
convenuto eccepire preliminarmente l'incompetenza
territoriale del Pretore adito per essere competente, a
termini dell'art. 12 del contratto stipulato con i

Handwritten signature

ricorrenti. il Pretore di Roma. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, rilevando, quanto alla dedotta nullità della clausola contrattuale appositiva del termine, l'espressa previsione contenuta nella normativa speciale di riferimento della possibilità di stipulare contratti a termine. e. quanto alla dedotta illegittimità del licenziamento, l'inesistenza in capo all'Amministrazione dell'obbligo di rinnovo di un contratto venuto a scadenza per effetto dello scorrere del suo termine naturale di durata, stante l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nel procedere o meno al rinnovo di siffatti contratti. Escludeva, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria delle spese del giudizio.

All'udienza camera la causa è stata discussa e, quindi, decisa come da separato dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda del ricorrente non è fondata e pertanto non può essere accolta.

L'inderogabilità dei criteri stabiliti dalla legge per la individuazione del Pretore territorialmente competente a conoscere delle controversie di cui all'art. 409 c.p.c., determina la nullità delle clausole contrattuali che stabiliscono deroghe a tali criteri legali, di talché la clausola contrattuale invocata dall'Amministrazione resistente per individuare nel Pretore di Roma il giudice competente per territorio a conoscere delle controversie in

esame è inapplicabile. Soccorre invece il criterio che individua nel giudice nella cui giurisdizione si trova la dipendenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale presso la quale i ricorrenti prestavano la loro opera al momento della fine del rapporto (art. 413 c.p.c.), e cioè l'Agenzia per l'impiego della Puglia di Bari, l'organo giurisdizionale territorialmente competente a conoscere delle controversie in questione. Pertanto, la competenza per territorio appartiene al Pretore di Bari, in funzione di giudice del lavoro.

Ciò detto, veniamo al merito della controversia. La legge 28.2.1987 n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) ha istituito in ogni regione l'agenzia per l'impiego, il cui personale "potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato" (art. 24). Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propri decreti, determina la struttura e il funzionamento delle agenzie, ne nomina i direttori e fissa sia il contingente di personale sia il relativo trattamento economico.

Il Ministro competente, con decreto 28.2.1989, nel determinare la struttura dell'agenzia regionale per l'impiego della Regione Puglia e nel definire la relativa dotazione di personale, ha stabilito che detto personale può essere assunto con contratto di diritto privato, di durata triennale, rinnovabile (art. 2).

Il dato immediato che emerge dal raffronto tra la norma contenuta nell'art. 24 della legge n. 56 del 1987 e

sociale, in persona del Ministro in carica pro tempore, la
ridetta e dichiara interamente compensate tra le parti le
spese del giudizio.

Bari, 7 ottobre 1994

IL PRETORE
dr. Francesco Zecchiolo

depositata in cancelleria
il 22-10-94.

IL CANCELLIERE
(Dr. *Silvia Taccogna*)